

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa S. Pitinari
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione

da

Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Malavolti

contro

Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ferrini

CP_2 già *CP_3* contumace

Controparte_4 contumace

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

per parte attrice

- “1) Dichiarare la sussistenza del mutuo così come contratto in capo ad *Controparte_1* Accertare e dichiarare che la *Controparte_1* ha illegittimamente segnalato la sig.ra *Parte_1* come debitore insolvente alla *Org_1* *Org_2* ed in ulteriori banche accessibili solo dagli istituti di credito (tipo sic) in assenza dei presupposti sostanziali e procedurali per tale segnalazione;
- 2) Accertare e dichiarare l'obbligo della *Controparte_1* in persona del suo l.r.p.t. di risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Signora *Parte_1* a seguito dell'illegittima segnalazione, meglio descritti in narrativa da liquidarsi nella misura che si propone complessivamente in euro 170.145,00 o nella diversa somma, maggiore o minore in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., che si riterrà equa, oltre interessi dal febbraio 2020 al saldo, e, per l'effetto, condannare la [...] *CP_1* medesima al pagamento di detta somma in favore dell'attrice;
- 3) Verificata la regolare cessione del credito fatta da *Controparte_1* accertare l'illegittima segnalazione da parte di *Controparte_5* determinare in capo ad essa il relativo risarcimento del danno per la segnalazione ad oggi sussistente. ”

per la convenuta:

“ - respingere, nel miglior modo, per la ragioni esposte nei propri scritti difensivi, le domande tutte formulate da parte attrice.

- condannare l'attrice a rifondere a *CP_1* le spese del giudizio, comprensive di contributo unificato e accessori di legge.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, *Parte_1* ha convenuto in giudizio *Controparte_1*, *CP_2* e *Controparte_4* e ha chiesto che il Tribunale accerti l'illegittima segnalazione a sofferenza avvenuta da parte di *Controparte_1* relativamente al mutuo ipotecario contratto in data 14.11.2006, con condanna dell'istituto di credito al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quantificati in euro 170.145,00. Parte attrice ha chiesto, inoltre, che il Tribunale, verificata la regolare cessione del credito da parte di *Controparte_1* a *Controparte_4* accerti l'illegittima segnalazione a sofferenza da parte di *Controparte_4* condannando la stessa al risarcimento del danno.

Parte attrice ha confermato di non aver pagato talune rate del mutuo ipotecario contratto in data 14.11.2006, ma di aver ripianato, nel giugno del 2019, l'esposizione debitoria pregressa. Parte attrice ha rappresentato, dunque, che la segnalazione a sofferenza da parte dell'istituto di credito, così come la risoluzione del contratto deve ritenersi illegittima.

Si è costituita in giudizio *Controparte_1* la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto prive di fondamento, precisando che la segnalazione a sofferenza rappresenta un atto doveroso al ricorrere di talune circostanze, quali la grave crisi finanziaria del soggetto segnalato. Nel caso di specie, parte attrice ha omesso di pagare 22 rate di mutuo, risulta, inoltre, essere stata segnalata a sofferenza da altri due istituti di credito per la medesima situazione economica.

In data 11.01.2023 sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c.

In data 21.4.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Infine, all'udienza del 27.3.2024 sono state precisate le conclusioni come sopra rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Centrale Rischi della *Org_2* rappresenta un sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia tra banche e utenti avente lo scopo di regolare il funzionamento del mercato del credito e accrescere la stabilità del sistema finanziario, favorire l'accesso al credito e contenere il sovraindebitamento.

Ai sensi del paragrafo 1.5 della Circolare della *Org_2* n. 139 del 11.2.1991 le banche e ogni altro intermediario hanno l'obbligo di effettuare la “segnalazione a sofferenza” nel caso di grave crisi del soggetto segnalato ovvero di difficoltà economica che, pur non presupponendo la definitiva

irrecuperabilità del debito e non corrispondendo all'insolvenza fallimentare, consiste in una grave e non transitoria difficoltà economica del soggetto segnalato. Le circostanze al ricorrere delle quali è richiesta alla banca e all'intermediario la segnalazione a sofferenza sono state ulteriormente specificate dalla Suprema Corte la quale ha chiarito che *"La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Org_3 della Org_2 , secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del Org_4, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza."* (Cassazione civile Sez. I Sent., 01 aprile 2009, n. 7958; conformi anche Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 28635 15.12.2020; Cassazione Civile nn. Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428; Cass. 1 aprile 2009, n. 7958; Cass. 16 dicembre 2014, n. 26361; Cass. 6 dicembre 2019, n. 31921).

La Corte di Cassazione, con le pronunce richiamate, ha rilevato che costituiscono indici di crisi finanziaria il verificarsi di un evidente sbilanciamento tra attivo e passivo patrimoniale e che non possono, per contro, avere rilievo eventuali garanzie aggiuntive proposte dal soggetto in crisi, in quanto, ai sensi del citato paragrafo 1.5 della Circolare di Org_2 n. 139/1991, si deve prescindere nel valutare l'opportunità della segnalazione dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste o da porre a presidio dei crediti.

Nel caso di specie, si deve ritenere che alla data della segnalazione a sofferenza ricorressero indici di una crisi grave e non meramente transitoria; depongono in tal senso le stesse allegazioni compiute da parte attrice la quale ha evidenziato che *"nello svolgimento dell'attività commerciale la sig.ra Pt_1 si è trovata a dover affrontare dei conflitti con attività concorrenziali per cui si è trovata ad essere in ritardo nel pagamento di alcune rate del mutuo e a sconfinare rispetto ai fidi concessi dalla stessa CP_1 "*. Ulteriori indici di una crisi grave, non meramente transitoria, si ricavano dalle stesse lettere di risoluzione inviate dalla banca: risulta, infatti, dalla lettura del documento 2 di parte attrice che le rate scadute e non pagate alla data del 12.5.2016 erano 9; risulta, inoltre, dagli atti di causa che a distanza di quasi due anni (20.2.2018) le rate scadute e non pagate erano divenute 22 per un totale di euro 13.277,71.

A sostegno della regolarità dell'iter seguito dalla banca si rileva che la segnalazione a sofferenza da parte di Controparte_1 è intervenuta dopo che anche altre banche avevano già provveduto in tal senso (Organizzazione_5 e Organizzazione_6).

Da ultimo, si rileva che i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi, i quali pertanto non ostano al permanere della segnalazione, ove la situazione di crisi permanga. Ciò posto, si deve ritenere che, seppure l'esposizione pregressa sia stata ripianata, ove vi siano altri indici di crisi finanziaria, la banca legittimamente debba mantenere la segnalazione precedentemente effettuata. La circolare prende poi in considerazione l'ipotesi in cui il debito venga pagato o lo stato di insolvenza cessi prevedendo che *“Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse”*.

Tanto ciò premesso, le domande attoree volte a far accertare l'illegittimità delle segnalazioni a sofferenza eseguite da **Controparte_1** e dalla cessionaria devono essere rigettate, con conseguente rigetto anche delle domande risarcitorie avanzate.

Si deve, altresì, ritenere che la banca abbia legittimamente dato luogo alla risoluzione del contratto di mutuo in ragione del ritardato pagamento da parte di **Parte_1** di più rate consecutive (22 sino al 2018).

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Venezia, sezione prima, pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande promosse da parte attrice;
- 2) condanna parte attrice **Parte_1** al pagamento delle spese di lite a favore della convenuta **[...]** **CP_1** che liquida in complessivi euro 11.268,00 oltre accessori di legge;

Così deciso in Venezia il 28.6.2024.

IL GIUDICE

Dott.ssa S. Pitinari